



Servizio Sanitario Regionale Basilicata
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

NUMERO 2014/00284

DEL 10/06/2014

☒ Collegio Sindacale il

11/06/2014

☐ Controllo preventivo regionale il

OGGETTO

Approvazione del regolamento per l'uso degli impianti di videosorveglianza e/o videocontrollo.

Struttura Proponente

Internal Audit ed Attività Ispettive

Documenti integranti il provvedimento:

Descrizione Allegato	Pagg.	Descrizione Allegato	Pagg.
allegato 1 regolamento	13	Allegato A	4
Allegato B1	1	Allegato B2	1
Allegato C Informativa	1	Allegato D Designazione di Responsabile	1
Allegato E Designazione di Responsabile	3	Allegato F Nomina ad Incaricato del Trat	2
Allegato G Richiesta di esercizio dei di	1		

Uffici a cui notificare

Attività Tecniche - (PZ)	Attività Tecniche - (LAG)
Attività Tecniche - (VEN)	Internal Audit ed Attività Ispettive

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente è stata pubblicata ai sensi dell'Art.32 della L.69/2009 all'Albo Pretorio on-line in data 11/06/2014

La presente diviene
eseguibile ai sensi
dell'art.44 della L.R.
n.39/2001 e ss.mm.ii

☒ Immediatamente

☐ Dopo 5 gg dalla
pubblicazione all'Albo

☐ Ad avvenuta
approvazione
regionale

Luigi Martorano

Il Funzionario Delegato
Luigi Martorano

< **VISTO** il Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, denominato “ Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito, Codice), che all’art. 134 del Capo III, in particolare, dispone che:

- il Garante per la Protezione dei Dati Personali (di seguito, Garante) promuova l’adozione di norme di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali prodotti con strumentazioni elettroniche di rilevamento delle immagini, prevedendo specifiche modalità di trattamento dei dati personali acquisiti con dette strumentazioni e forme semplificate di informazione agli Interessati, allo scopo di garantire la liceità, la trasparenza e la correttezza delle operazioni *de quibus*;

VISTO il “Provvedimento in materia di videosorveglianza”, adottato dal Garante il 08.04.2010, in sostituzione del Provvedimento Generale del 29.04.2004, al fine di meglio salvaguardare la riservatezza dei cittadini, rispetto ai numerosi interventi legislativi dettati in materia di incolumità e sicurezza pubblica, che hanno potenziato l’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza, quale forma di difesa passiva, controllo e deterrenza dei fenomeni criminosi (es. D.L. n. 92/2008, convertito, con modificazione, dall’art.1, co.1, della L. n. 125/2008, recante “ Misure urgenti in tema di sicurezza urbana);

RILEVATO che, col predetto Provvedimento, il Garante invita tutti i Titolari del Trattamento dei Dati Personali, che adottano sistemi di videosorveglianza, ad attenersi alle puntuali prescrizioni nello stesso indicate, giacché, in caso di trattamento illecito o non corretto, si esporrebbero:

- all’adozione di provvedimenti di blocco o divieto di trattamento, disposti dallo stesso Garante o dall’Autorità Giudiziaria,
- all’applicazione di sanzioni civili e penali,
- all’inutilizzabilità dei dati trattati in violazione della relativa disciplina;

VISTA la nota n. 7162, del 16 aprile 2012, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, recante “Procedure per il rilascio delle autorizzazioni previste dall’articolo 4 della Legge 20 maggio 1970, 300 – Statuto dei lavoratori.”, con cui si dettano condizioni minime, poste a tutela dei lavoratori, per l’installazione di impianti di videosorveglianza e/o videocontrollo;

ATTESO che il Trattamento dei Dati Personali, realizzato mediante l’uso di sistemi di videosorveglianza, non è oggetto di legislazione specifica, ma che, comunque, la raccolta, la registrazione, la conservazione e, più in generale, l’utilizzo di immagini configura un Trattamento di Dati Personali, ai sensi dell’art. 4, co. 1, lett. b) del Codice;

DATO ATTO che, ai sensi dello stesso Codice, l’installazione e l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza e/o videocontrollo dovranno essere effettuati nel rispetto dei seguenti principi:

- liceità, in quanto finalizzato allo svolgimento di funzioni istituzionali, alla tutela dell'utenza, al controllo della sicurezza negli ambienti di lavoro, alla tutela del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Azienda,
- necessità, che esclude ogni uso eccessivo degli impianti di videosorveglianza, poiché l'installazione degli stessi comporta un vincolo, una limitazione, un condizionamento per i cittadini ed i lavoratori,
- proporzionalità, che esclude la rilevazione di immagini in aree non soggette a pericoli concreti o per le quali non ricorra un'effettiva esigenza dissuasiva di fenomeni criminosi,
- finalità, secondo cui gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi,
- trasparenza, per il quale ogni installazione deve essere portata a conoscenza degli Interessati in maniera chiara ed inequivocabile;

CONSIDERATO che l'installazione dei sistemi di rilevazione delle immagini deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati personali, anche delle vigenti disposizioni normative in ambito civile e penale, quali quelle dettate in materia di illecite interferenze nella vita privata (in specie, l'art. 615 bis c.p.) o quelle sul controllo a distanza dei lavoratori (art. 4, L. n. 300/1970, c.d. "Statuto dei Lavoratori");

ATTESO che, in caso di installazione di impianti di videosorveglianza, l'impianto normativo posto a tutela della riservatezza degli Interessati, prevede che i Titolari adottino un apposito Regolamento, che disciplini l'uso dei sistemi di rilevamento e registrazione delle immagini, individuando e definendo, oltre alle specifiche finalità perseguite con l'installazione degli impianti audiovisivi:

- i responsabili del trattamento dei dati acquisiti,
- le modalità di accesso ai dati acquisiti,
- le garanzie poste a tutela della riservatezza e della dignità delle persone,
- la tutela dei dipendenti da ogni forma di controllo del loro operato, giusta art. 4, L. n. 300/1970;

RITENUTO opportuno installare sistemi di videosorveglianza presso talune strutture dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza (di seguito, ASP), al fine di garantire la sicurezza delle persone che vi accedono, la difesa del patrimonio aziendale, la sicurezza dei lavoratori e la tutela dell'ordine pubblico all'interno e negli spazi adiacenti gli edifici di pertinenza aziendale;

CONSIDERATA la necessità di dotare l'ASP di uno specifico Regolamento diretto alla disciplina del funzionamento dei sistemi di videosorveglianza e delle procedure per la gestione operativa degli stessi;

VISTA la bozza di "Regolamento per l'uso degli impianti di videosorveglianza e/o videocontrollo", predisposta dalla U.O.C. Area di Staff Internal Audit e Attività Ispettive secondo le prescrizioni di cui al Provvedimento Generale del Garante del 08.04.2010;

CONSIDERATO che detta bozza di Regolamento è risultata conforme anche alle raccomandazioni contenute nel Parere trasmesso dal Garante per la Protezione dei Dati personali con nota prot. U.0000820 del 10/01/2014, in riscontro alla mail del 14/10/2013 a cura dell' Area di Staff Internal Audit e Attività Ispettive con cui si inviava al Garante la suddetta bozza di regolamento ponendo anche specifici quesiti in merito;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 4 della L. n. 300/1970, la bozza di Regolamento è stata oggetto di preventivo accordo con le OOSS aziendali, e che tale bozza è stata approvata dalle OO.SS. del comparto nella seduta del 13/03/2014 e dalle OO.SS. della dirigenza medica e veterinaria e della dirigenza SPTA nella seduta del 20.05.2014, come rispettivamente da verbale n. 1 del 13/03/2014 e n.1 del 20/05/2014, verbali entrambi conservati agli atti della U.O.C. Area di Staff Internal Audit e Attività Ispettive; con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario,

DELIBERA

Giuste le premesse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate,

- di approvare l'allegato " Regolamento per l'uso degli impianti di videosorveglianza e/o videocontrollo", quale parte integrante del presente provvedimento, predisposto secondo le prescrizioni di cui al Provvedimento Generale del Garante del 08.04.2010, Regolamento corredato dagli Allegati A, B1,B2,C,D,E,F,G;
- di trasmettere copia del presente provvedimento, unitamente al Regolamento che qui si adotta, ai Direttori/Responsabili delle strutture presso cui insistono gli impianti di videosorveglianza;
- di rendere disponibile copia del presente provvedimento unitamente all'allegato Regolamento sul sito web dell'ASP nella sezione privacy e nella sezione trasparenza, al fine di garantirne la massima diffusione;
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

>

L'Istruttore

Beatrice Nolè

Il Dirigente Responsabile dell'Unità Operativa

Giuseppe Nicolò Cugno

Giuseppe Nicolò Cugno

Cristiana Mecca

Il Direttore Sanitario
Giuseppe Nicolò Cugno

Il Direttore Generale
Giuseppe Nicolò Cugno

Il Direttore Amministrativo
Cristiana Mecca

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.
